SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

(59ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » **(2105)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 677, 678, 679
AUDISIO 678
BERNARDI, *relatore* 678
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 679
TRABUCCHI 679

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bussi, Cerreti, Forma, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Merloni, Perugini, Secci, Trabucchi e Vecellio.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Molinari, Moro e Francavilla sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Genco, Caroli e Guanti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

BERLANDA, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (2105) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio de-

creto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Bernardi, di riepilogare brevemente i termini del dibattito.

B E R N A R D I , *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta la Commissione, dopo aver approvato il primo articolo del disegno di legge, aveva rinviato l'esame del secondo articolo, per poter approfondire la portata di due emendamenti presentati dal senatore Audisio, uno sostitutivo dell'intero articolo ed un altro aggiuntivo, tendenti a modificare il sistema di garanzie per il consumatore previsto dal disegno di legge.

L'emendamento sostitutivo era del seguente tenore:

« Il nome di " sciroppo all'estratto di...", (seguìto dalla indicazione di una data pianta, che porta frutta a succo, come la vite, l'arancio, il mandarino, il lampone, la pesca e simili) è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto, ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo (come il cedro, il chinotto, la menta e simili), il nome dello sciroppo di cui al comma precedente potrà essere sostituito dal nome della pianta e da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguìto dall'indicazione " sciroppo all'estratto di...", completato dal nome della pianta; oppure dal nome di " sciroppo di... " completato dal nome della stessa ».

L'altro emendamento, consistente in un articolo da aggiungere dopo l'articolo 2, è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai produttori e confezionatori di sciroppi è tuttavia consentito di vendere prodotti non in regola con le disposizioni della presente legge, ma in regola con quelle preesistenti, per la durata di mesi 12 dalla data della sua entrata in vigore.

Tale tolleranza è elevata a 24 mesi per i commercianti di detti prodotti ».

P R E S I D E N T E . Faccio presente che anche il senatore Veronesi (purtroppo assente) ha presentato delle proposte di modificazioni analoghe, e cioè un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 ed un altro aggiuntivo, 2-*bis*.

L'emendamento sostitutivo così recita (rimanendo sempre immutate le prime cinque righe):

« Il nome di " sciroppo da estratto di " seguìto dalla indicazione di una data pianta che porti frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto, ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce o bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta o da un nome di fantasia da essa derivato o no, seguìto dalla indicazione " sciroppo all'estratto di . . . ", completato dal nome della pianta, oppure dal nome " sciroppo di . . . " completato dal nome della stessa ».

L'articolo 2-*bis* è del seguente tenore:

« Ai produttori o confezionatori di sciroppi ed ai commercianti è consentito, in via transitoria, di vendere prodotti in regola con le disposizioni preesistenti alla presente legge rispettivamente per dodici e ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima ».

A U D I S I O . Mi pare che l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Veronesi tenda in sostanza, analogamente a quello da me proposto, a sopprimere la parola « tintura » nella dizione dell'articolo ed a distinguere gli sciroppi ricavati dal succo

del frutto da quelli che possono invece ottenersi da un frutto che non dia succo.

Nella seduta precedente io avevo già fatto rilevare alla Commissione come la modifica da me proposta fosse confortata dal parere espresso dalla Direzione generale della produzione industriale. In particolare mi ero soffermato (e richiamo ancora l'attenzione dei colleghi su questo punto) sulla dizione: « sciroppo da estratto o tintura », facendo notare come innanzitutto lo « sciroppo da estratto » fosse qualcosa di diverso dallo « sciroppo all'estratto » e poi come la « tintura » non fosse altro che un aspetto dello sciroppo.

L'emendamento, che tiene conto del parere dei tecnici, tende in sostanza a rendere la norma più aderente alle esigenze operative del settore e, soprattutto, ad evitare l'uso di essenze sintetiche nella confezione degli sciroppi.

Quanto all'emendamento aggiuntivo, come ho già illustrato nella precedente seduta, esso mira a precisare quando entrerà in vigore la legge e che cosa dovrà avvenire delle giacenze.

T R A B U C C H I . Ritengo che sia opportuno, prima di decidere sull'argomento, chiarire la differenza tra il testo pervenutoci dalla Camera e le modifiche che si vorrebbero apportare. Non mi sembra, ad esempio, che il cedro, indicato nella elencazione della seconda parte dell'emendamento proposto dal senatore Audisio, possa considerarsi un frutto che non dà succo.

Pregherei l'onorevole Sottosegretario di fornirci qualche chiarimento in proposito.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Credo che sia superfluo soffermarsi sulle finalità del provvedimento, che certamente sono state messe in evidenza nella precedente seduta dallo stesso relatore.

Per quanto concerne le modifiche che sono state illustrate dal senatore Audisio, debbo dire che in effetti l'espressione « sciroppo da estratto o tintura » non fa che richiamarsi alla formula già adottata dall'articolo 37 del decreto n. 2033 del 1925.

Quanto all'osservazione del senatore Trabucchi, penso che il cedro possa considerarsi un frutto che dà succo. Comunque, si tratta di un aspetto da approfondire ulteriormente, anche perchè non sarei adesso in grado di fornire elementi precisi circa la distinzione tra sciroppi ricavati da piante che portano frutta a succo e quelli invece estratti da piante non aventi le stesse caratteristiche.

Poichè lo scopo fondamentale del provvedimento è quello di offrire le massime garanzie possibili al consumatore circa la genuinità dei prodotti, proporrei un rinvio della discussione, al fine di approfondire lo studio del problema.

Circa l'emendamento relativo all'entrata in vigore della legge e alle giacenze, il Governo non sarebbe contrario.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che possiamo aderire a questa richiesta per consentire all'onorevole Sottosegretario di acquisire gli elementi necessari, che potranno mettere la Commissione in grado di decidere sul disegno di legge.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari